



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

**CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
PER LA STAGIONE 2016-2017**

SOMMARIO

CAPO A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA.....	3
1. PREAPERTURA	3
2. APERTURA	3
CAPO B) ESERCIZIO ALLA CACCIA – OBBLIGHI - DIVIETI	4
1. GIORNATE E ORARI DI CACCIA.....	4
2. CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE.....	5
3. ALLENAMENTO E USO DEI CANI	5
4. CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE	5
5. OBBLIGHI DEL CACCIATORE.....	5
6. DIVIETI	6
7. RINVIO	6
CAPO C) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE PATOM.....	7
1. ATTIVITA' VENATORIA ZONA PATOM.....	7
2. ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE SIC	7
3. PRESCRIZIONI E DIVIETI	8
CAPO D) CACCIA ALLA BECCACCIA	8
CAPO E) CACCIA ALLA COTURNICE.....	9
CAPO F) AMMISSIONI – TESSERINO UNICO – PIATTAFORMA INFORMATICA.....	9
1. AMMISSIONI	9
2. TESSERINO UNICO	9
3. AMMISSIONI GIORNALIERE (ex art. 28, co. 16 bis, L.R.10/2004).....	10
CAPO G) PRONTUARIO PERIODI DI CACCIA CALENDARIO VENATORIO 2016/2017.....	11

Nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (ATC), la stagione venatoria è regolata dalle prescrizioni che seguono:

CAPO A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

1. PREAPERTURA

a. Tortora (*Streptopelia turtur*): nelle giornate del 1, 3 e 4 settembre 2016 in appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane e fino alle ore 13.00, con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; dal 1 al 31 ottobre anche in forma vagante.

b. Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*): nelle giornate del 1, 3 e 4 settembre 2016, fino alle ore 13.00 e dal 21 gennaio al 30 gennaio 2017 in appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; dal 21 settembre 2016 al 19 gennaio 2017 il prelievo è possibile anche in forma vagante.

L'apertura anticipata per le specie di cui sopra non è consentita, SIC nelle ZPS, nelle zone PATOM e nei Distretti di gestione per la caccia alla coturnice.

2. APERTURA

Quaglia (*Coturnix coturnix*): dal 18 settembre al 31 dicembre 2016.

Fagiano (*Phasianus colchicus*): dal 18 settembre al 30 novembre 2016 con un prelievo massimo di due capi per cacciatore; dal 1 dicembre 2016 al 19 gennaio 2017 la caccia è consentita solo nelle unità territoriali di gestione (aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell'ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato delle popolazioni, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo che consentono il rispetto del piano programmato. Il piano deve avere il parere favorevole dell'ISPRA. Il prelievo della specie è consentita altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L.157/92, art.18.

Lepre (*Lepus europaeus*): dal 18 settembre al 14 dicembre 2016; su richiesta della Regione l'ISPRA, indicherà le seguenti aree: a) area di sovrapposizione di popolazioni di lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*), in cui il prelievo venatorio della lepre europea è vietato; b) area sperimentale di prelievo della lepre europea (*L. europaeus*) in cui è consentito il prelievo della specie con l'obbligo di segnalazione all'ATC, da parte dei cacciatori di ogni capo di lepre abbattuto che dovrà essere esaminato dai tecnici dell'ATC o della Provincia/Regione con il supporto dell'ISPRA. Nell'area a) e nei comuni dell'area b) è vietato il ripopolamento di lepri.

Volpe (*Vulpes vulpes*): dal 18 settembre al 31 dicembre 2016; dal 1 al 30 gennaio 2017 il prelievo è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita predisposte dagli ATC sentite le Province/Regione; nelle zone PATOM e SIC di cui al Capo C punto 3 lett. b, il prelievo è consentito dal 2 novembre al 14 dicembre 2016. ;

Colombaccio (*Columba palumbus*): dal 1 ottobre 2016 al 9 febbraio 2017. Dal 21 gennaio al 9 febbraio 2017 solo da appostamento fisso o temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia. E' consentito l'uso del piccione d'allevamento come richiamo vivo nella caccia da appostamento alla specie.

Starna (*Perdix perdix*): dal 1 ottobre al 28 novembre 2016; il prelievo è subordinato all'attuazione di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli ATC. Il monitoraggio e la reintroduzioni delle popolazioni devono essere conformi al Piano d'azione Nazionale per la starna. La caccia è vietata all'interno delle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzate alla stabilizzazione della specie. Il prelievo alla starna è consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.

Beccaccia (*Scolopax rusticola*): dal 1 ottobre al 19 gennaio 2016; il prelievo è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui al capo **D-Beccaccia**.

Coturnice (*Alectoris graeca*): dal 1 ottobre al 30 novembre 2016 esclusivamente con le prescrizioni di cui all'**CAPO E-Coturnice**.

Cinghiale (*Sus scrofa*): dal 18 settembre al 18 dicembre 2016. Dal 18 settembre al 1° ottobre 2016 la caccia al cinghiale è consentita con la sola tecnica della girata secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014; la caccia di selezione al cinghiale nella Regione Abruzzo può essere attuata con le modalità e le tempistiche di cui al successivo Capo B) punto 4.

Merlo (*Turdus merula*): dal 18 settembre al 31 dicembre 2016.

Cesena (*Turdus pilaris*), **Tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*), **Tordo sassello** (*Turdus iliacus*): dal 1 ottobre 2016 al 19 gennaio 2017.

Alzavola (*Anas crecca*), **Canapiglia** (*Anas strepera*), **Codone** (*Anas acuta*), **Fischione** (*Anas penelope*), **Folaga** (*Fulica atra*), **Gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **Germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **Marzaiola** (*Anas querquedula*), **Mestolone** (*Anas clypeata*), **Moriglione** (*Aythya ferina*), **Beccaccino** (*Gallinago gallinago*), **Frullino** (*Lymnocyptes minimus*), **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*), **Porciglione** (*Rallus aquaticus*): dal 1 ottobre 2016 al 19 gennaio 2017.

Allodola (*Alauda arvensis*): dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016;

CAPO B) ESERCIZIO ALLA CACCIA – OBBLIGHI - DIVIETI

1. GIORNATE E ORARI DI CACCIA

- a. L'attività venatoria, con esclusione della caccia di selezione, si svolge per un massimo di tre giorni settimanali ad esclusione del martedì e venerdì.
- b. La caccia al cinghiale è consentita, ad esclusione di quella di selezione di cui al successivo art. 4, come previsto dal Regolamento Regionale n. 5/2014 e s.m.i. nelle giornate di mercoledì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre e l'ATC può decidere di optare per la formula di tre giornate di caccia a scelta su cinque, ad esclusione del martedì e venerdì.
- c. La caccia a starna, fagiano e lepre è consentita tre giorni settimanali a scelta, con il divieto di esercitare il prelievo il lunedì se continuativo con le due precedenti giornate di caccia del sabato e della domenica.
- d. All'interno dei distretti di gestione della Coturnice il prelievo venatorio di tutte le specie cacciabili è autorizzato a partire dal 1 ottobre 2016.
- e. Dal 21 gennaio fino al termine della stagione venatoria la caccia è consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo da esercitarsi ad una distanza superiore a 500 metri da zone umide frequentate da uccelli acquatici (laghi, bacini artificiali, aree di foce) e da pareti rocciose potenzialmente idonee alla nidificazione di rapaci rupicoli.
- f. L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:
 - 1, 3 e 4 settembre : Inizio ore 05:30 / Termine ore 19:30
 - dal 18 al 30 settembre : Inizio ore 06:00 / Termine ore 19:00
 - dal 1 al 30 ottobre : Inizio ore 06:00 / Termine ore 19:00 (termine ora legale)
 - dal 31 ottobre al 15 novembre: Inizio ore 05:30 / Termine ore 17:15 (inizio ora solare)
 - dal 01 al 15 novembre: Inizio ore 05:30 / Termine ore 17:15
 - dal 16 al 30 novembre: Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:00
 - dal 01 al 15 dicembre: Inizio ore 06:00 / Termine ore 16:40
 - dal 16 al 31 dicembre: Inizio ore 06:00 / Termine ore 16:45
 - dal 01 al 15 gennaio: Inizio ore 06:00 / Termine ore 17:15
 - dal 16 al 31 gennaio: Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:45
- g. La caccia di selezione al cinghiale inizia un'ora prima e termina un'ora dopo degli orari sopra indicati.
- h. La caccia alla beccaccia ha inizio un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari sopra indicati.
- i. I cacciatori non residenti né nativi della Regione Abruzzo, ammessi allo svolgimento dell'attività venatoria sul territorio regionale, possono esercitare il prelievo venatorio nelle giornate di preapertura, per le specie e nei periodi indicati nel presente calendario, solo se coincidenti con quelli stabiliti dai calendari delle Regioni di provenienza.

2. CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE

Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 26 della L.R. 10/2004, per ogni giornata di caccia, è consentito abbattere i seguenti capi di fauna selvatica con i seguenti limiti:

Fauna stanziale:

- **Lepre:** n. 1 capo giornaliero e n. 10 capi stagionali;
- **Coturnice:** 1 capo giornaliero e, per quanto attiene il carniero stagionale, il numero di capi previsto nei piani di prelievo vigenti nei Distretti di gestione per la caccia alla Coturnice;
- **Fagiano e Starna:** n. 2 capi giornalieri di cui di cui n. 15 capi stagionali per il Fagiano e n. 10 capi stagionali per la Starna. NB: per il Fagiano tale limite non si applica nelle Aziende faunistico Venatorie e nelle Aziende Agri Turistico Venatorie;

Fauna migratoria:

- **Tortora:** n. 5 capi giornalieri e n. 20 stagionali;
- **Quaglia:** n. 5 capi giornalieri e n. 25 stagionali;
- **Beccaccia:** n. 3 capi giornalieri fino al 31 dicembre 2015 e n. 2 capi giornalieri dal 2 al 20 gennaio 2016, per un massimo di n. 20 capi stagionali;
- **Allodola:** n. 10 capi giornalieri e n. 50 stagionali;
- **Beccaccino, Frullino e Anatidi:** n. 8 capi giornalieri e n. 25 capi stagionali;
- **Codone e Pavoncella :** n. 5 capi giornalieri;
- **Colombaccio:** n. 10 capi giornalieri;
- **Turdidi :** n. 15 capi giornalieri;

3. ALLENAMENTO E USO DEI CANI

- a. Fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 18 della L.R. n. 10/2004, l'allenamento dei cani da caccia è consentito, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un ATC della regione Abruzzo e nel rispetto di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 43 della L.R. 10/2004, dal 15 agosto 2016 fino al 31 dicembre 2016.
- b. L'allenamento dei cani è consentito nelle aree naturali, lungo i corsi d'acqua, negli incolti, nei boschi e nelle aree coltivate non suscettibili di danneggiamento; sono comunque vietati l'allenamento, l'uso dei cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello in tutto il territorio interessato da colture erbacee intensive specializzate e da seme.
- c. Resta vietata ogni attività di allenamento e utilizzo dei cani nelle giornate di silenzio venatorio di martedì e venerdì e nelle restanti giornate in orari pomeridiani oltre le ore 18,00.
- d. L'addestramento e l'allenamento dei cani, nei tempi consentiti, possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio dell'ATC nel quale ha diritto all'accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso.
- e. L'allenamento dei cani da caccia nelle giornate di pre-apertura del 1, 3 e 4 settembre 2016 è vietato.
- f. I cani utilizzati per l'attività venatoria devono essere registrati all'anagrafe canina.
- g. L'utilizzo del cane da seguita è disciplinato dagli ATC in accordo con le Province/Regione con apposite disposizioni secondo i periodi e le modalità indicate nel presente calendario, in relazione alle specie interessate.

4. CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

La Caccia di selezione alla specie cinghiale viene realizzata, ai sensi dell'art. 18 della Legge 157/92 e dell'art. 11-quaterdecies, co.5, della Legge 248/2005, e attuata con la sola tecnica della postazione fissa secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 5/2014 e nel rispetto delle seguenti tempistiche e classi sociali indicate dall'ISPRA :

- **maschi e femmine ad eccezione delle femmine adulte – dal 1 al 29 settembre 2016 e dal 15 aprile al 3 settembre 2017;**

- **maschi e femmine di tutte le classi – dal 1 ottobre 2016 al 30 gennaio 2017.**

Gli ATC dividono le zone assegnate alle squadre e le zone non vocate in distretti. In ogni distretto operano più seleccacciatori.

5. OBBLIGHI DEL CACCIATORE

- a. Il cacciatore deve munirsi, prima dell'inizio della stagione venatoria, dell'apposito tesserino unico di abbattimento, valevole per tutto il territorio regionale, rilasciato, a norma dell'art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall'ATC presso il quale risulta iscritto. Anche per il cacciatore che abbia rinunciato all'ambito d'iscrizione, il tesserino viene rilasciato dall'ambito di appartenenza (residenza o nascita). Per i cacciatori provenienti da fuori regione, che sono ammessi a più ATC, il tesserino deve essere ritirato e riconsegnato in un solo ATC della Regione Abruzzo. La Regione definisce il contenuto delle indicazioni minime da riportare nei tesserini d'abbattimento.

- b. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, i cacciatori possono rivolgere istanza agli ATC, conforme al modello pubblicato sul sito Web caccia della regione Abruzzo
- c. Entro il termine perentorio del 15 marzo 2017, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria successiva deve presentare alla Amministrazione provinciale di riferimento, ai sensi dell'articolo 28 comma 4 della L.R. 10/2004, la ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione all'ATC di residenza.
- d. Qualora le Province verificano che il suddetto versamento sia stato effettuato in ritardo applicano la sanzione amministrativa prevista all'art. 53, co.4, lett. r);
- e. Per valutare lo sforzo di caccia, i cacciatori devono segnare sul tesserino d'abbattimento esclusivamente la giornata di caccia effettuata anche se in essa non si è realizzato alcun abbattimento.
- f. Il cacciatore deve annotare, subito dopo l'abbattimento e in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento, la data, il numero dei capi abbattuti con indicazione dettagliata della specie ed il comune nel quale è avvenuto l'abbattimento. Tale annotazione va effettuata immediatamente dopo l'avvenuto abbattimento per i capi appartenenti alle specie stanziali, e nel caso di deposito del capo abbattuto, l'annotazione sul tesserino deve essere cerchiata. Per i capi appartenenti a specie migratorie, il numero dei capi abbattuti deve essere annotato sia alla fine della mattinata (ore 13.00), sia come totale riepilogativo al termine della giornata, con l'indicazione delle singole specie abbattute. Per valutare lo sforzo di caccia, i cacciatori devono segnare sul tesserino d'abbattimento la giornata di caccia effettuata anche se la stessa non ha prodotto alcun abbattimento.
- g. Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, pettorina) ad alta visibilità. L'obbligo non ricorre per quanti praticano la caccia vagante in zone prive di superficie boscata e di macchia, nonché per chi eserciti l'attività venatoria alla fauna migratoria da appostamento fisso o temporaneo esclusivamente all'interno della postazione utilizzata per l'appostamento. Qualora si cambi postazione o ci si muova ai fini del recupero di un capo abbattuto, andrà invece indossato un capo di abbigliamento ad alta visibilità.
- h. E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all' ISPRA - (Via Ca' Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o alla Provincia nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va allegato, altresì, l'anello tolto all'uccello abbattuto.

6. DIVIETI

- a. E' vietata l'attività venatoria in corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell'asse fluviale.
- b. E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio regionale. Nel caso di sparo con munizioni con pallini di piombo verso tali aree, deve essere rispettata una distanza minima di 150 metri dall'area stessa. Al fine di sensibilizzare il mondo venatorio sui rischi di avvelenamento da piombo per persone ed animali, si rende obbligatorio il link, alla pubblicazione dell'ISPRA, sui siti delle Province e degli ATC.
- c. E' inoltre vietato l'utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo all'interno dell'IBA 115 "Maiella, Monti PIZI e Monti Frentani", ai fini della tutela delle popolazioni di Nibbio reale (*Milvus milvus*) e nei Comuni nel cui territorio ricadono le aree di alimentazione maggiormente importanti della popolazione di Grifone (*Gyps fulvus*): Acciano, Aielli, Avezzano, Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Cocullo, Collarmele, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucori, Magliano dei marsi, Massa d'Albe, Ortona dei Marsi, Ovindoli, Pereto, Piscina, Tagliacozzo, Tornimparte. E' obbligatoria la pubblicazione del Sito IBA 115 nei siti web di Province e ATC interessati.
- d. Nella caccia agli ungulati, ai fini della tutela della salute umana e della conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, si raccomanda l'utilizzo, nelle armi rigate, delle munizioni prive di piombo.
- e. L'utilizzo della carabina è consentito solo per la caccia al cinghiale.

7. RINVIO

Per quanto non espressamente specificato o in contrasto con il presente calendario, trovano applicazione le norme, anche di tipo sanzionatorio, contenute nella vigente normativa regionale e nazionale. In particolare le violazioni del presente calendario non altrimenti sanzionate ai sensi dell'art. 53, 4° comma, lettere da b) a q), sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lett. r) del medesimo comma, commisurata all'importo ivi specificato.

CAPO C) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE PATOM.

Fatti salvi i territori sottoposti a tutela, nei quali è vietata qualunque forma di caccia, l'attività venatoria nei SIC, nelle ZPS e nelle zone PATOM è consentita nei periodi indicati nel precedente capo B), per ciascuna specie ivi indicata, eccezion fatta per le indicazioni e prescrizioni dei punti che seguono.

1. ATTIVITA' VENATORIA ZONA PATOM

Il prelievo venatorio nella zona PATOM, distinta in zona ZPE e Zona connessione e allargamento, d'ora in avanti denominata ZPC, individuate nella cartografia reperibile on line sul sito della Regione Abruzzo "Caccia e Pesca Sportiva", è consentito secondo le seguenti disposizioni.

- a. **Cinghiale:** la specie è cacciabile dal 2 novembre 2016 al 30 gennaio 2017 nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica. Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni a palla unica. L'esercizio della caccia è consentito con le seguenti modalità:

Zona ZPE

Caccia in forma individuale da postazione fissa e caccia in girata con limiere abilitato ENCI,

Zona ZPC

Caccia in forma individuale da postazione fissa e caccia in girata con un solo cane. Dal 15 dicembre al 30 gennaio è consentita anche la caccia con l'utilizzo di tre cani per squadra.

- b. **Lepre:** Zona ZPE e Zona ZPC

La caccia alla lepre è consentita dal 01 ottobre al 15 dicembre con le medesime prescrizioni di cui al precedente Capo A), ad equipaggi che impiegano massimo due cani da seguita. Possono essere impiegati quattro cani solo se la muta ha il brevetto rilasciato dall'ENCI. E' consentito l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm.)

- c. **Volpe:** Zona ZPE e Zona ZPC

La caccia alla volpe è consentita dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016 con caccia in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori abilitati alla caccia di selezione, senza l'ausilio del cane. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata.

- d. **Coturnice:** Zona ZPE e Zona ZPC

La specie è cacciabile dal 1 ottobre al 30 novembre con le prescrizioni di cui all'All.to C)-Coturnice del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca.

- e. **Altre specie :** Zona ZPE e Zona ZPC

La caccia alle singole specie è possibile con i periodi indicati al precedente Capo A) del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata con l'ausilio di cani appartenenti a razze da ferma o da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.

2. ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE SIC

- a. Nelle seguenti aree SIC della Provincia de L'Aquila e Chieti in cui è stata accertata la presenza dell'**orso bruno** (*Ursus arctos*), la caccia è consentita con le stesse modalità previste per la Zona ZPE del PNALM del presente capo C:

- **SIC Bosco Cerasolo-Monte Puzillo** (Cod. Natura 2000: IT7110204);
- **SIC Valle di Amplero, Monte Annamunna, Vallelonga** (solo per la parte esterna alla "zona PATOM") (Cod. Natura 2000: IT7110205);
- **SIC Boschi fra Civita D'Antino e Monte Cornacchia** (solo per la parte esterna "zona PATOM") (Cod. Natura 2000:

- IT7110205);
- **SIC Campo Felice** (Cod. Natura 2000: IT7110206);
- **SIC Monte Midia, Monte Faito, Monte Fontecellese, Colle della Difesa** (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- **SIC Serra Secca-Cima Vallevona** (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- **SIC Monte Dogana, Monte Padiglione, Cesa Cotta** (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- **SIC Monna Rosa-Monte Viperella** (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- **SIC Monte Viglio-Zompo lo Schioppo Pizzo Deta** (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- **SIC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde** (Cod. Natura 2000: IT71140212).

b. Nelle seguenti aree SIC in cui è stata accertata la presenza del Lanario e/o del Falco Pellegrino, la caccia non è consentita a Gazza, Colombaccio e Cornacchia Grigia, mentre dal 21 gennaio 2016 l'attività venatoria da appostamento deve essere esercitata ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali:

- **SIC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo** (Cod. Natura 2000: IT7110091);
- **SIC Gineprete a *Juniperus macrocarpa* e Gole del Torrente Rio Secco** (Cod. Natura 2000: IT7140117);
- **SIC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde** (Cod. Natura 2000: IT7140212);
- **SIC Gole di Pennadomo e Torricella Peligna** (Cod. Natura 2000: IT7140214);
- **SIC Monte Sirente e Monte Velino** (Cod. Natura 2000: IT7110206);

3. PRESCRIZIONI E DIVIETI

Preapertura. Non è consentita la preapertura.

Allenamento e uso dei cani. è vietato ogni utilizzo di cani, sia in addestramento, sia in attività venatoria, che non risultano vaccinati contro il cimurro; non è consentito l'allenamento di cani da caccia prima dell'apertura della caccia; lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello è consentito dal 12 settembre 2016 al 13 marzo 2017, previo rilascio di parere vincolante dell'ISPRA. I cani impegnati nelle zone di presenza dell'Orso devono essere vaccinati con almeno un vaccino tetravalente comprendente anche il cimurro.

Altri divieti

- ✓ E' vietata la fruizione delle 10 giornate venatorie di cui all'art. 28, comma 16 della L.R. 10/04;
- ✓ E' vietata qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
- ✓ E' vietata la caccia a Canapiglia, Codone, Mestolone e Frullino nei siti Natura 2000.

Nelle Zone ZPS inoltre:

- Non è consentita la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché l'ampliamento di quelle esistenti.
- E' vietato effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti alle sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura o dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica insistenti sul medesimo territorio.

CAPO D) CACCIA ALLA BECCACCIA

La caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) è esercitabile esclusivamente con le seguenti prescrizioni :

- a. Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016 il prelievo massimo giornaliero non potrà superare i 3 capi; dal 1 al 19 gennaio 2017 il prelievo massimo giornaliero non potrà superare i 2 capi. Il prelievo massimo stagionale non potrà superare il limite di n. 20 capi.
- b. La Regione stipula accordi con gli enti gestori delle Aree Protette finalizzati a consentire lo svolgimento dei monitoraggi per valutare lo stato di conservazione delle popolazioni nel periodo di svernamento.
- c. La caccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
- d. La caccia è sospesa quando il Servizio Meteorologico regionale segnala la previsione di temperature che rimangono sotto zero gradi centigradi per più di sei ore, durante il giorno (inteso come alba-tramonto) e per tre giorni consecutivi. La sospensione della caccia interessa l'intero territorio di ciascuna Provincia anche quando le suddette condizioni si realizzano solo nella fascia montana e collinare. La sospensione della caccia si prolunga per i successivi 5 giorni dopo che sono venute meno le condizioni meteo precedenti.
- e. La predetta sospensione viene attuata secondo la seguente catena d'informazione e processo decisionale in tempi rapidi (24 ore): segnalazione dello stato di allerta da parte del Servizio meteo della Regione – provvedimento di

sospensione della caccia da parte della Regione – trasmissione del provvedimento regionale alle Province e agli ATC interessati che devono attivare efficienti meccanismi d'informazione per i cacciatori.

- f. Entro il 20 febbraio 2017, in concomitanza con la riconsegna del tesserino di abbattimento i cacciatori che hanno abbattuto beccacce devono consegnare l'ala destra degli esemplari prelevati, all'ATC in cui si è residenti o ammessi per il rilievo dei dati relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato dagli ATC stessi anche con l'ausilio di enti o associazioni specializzate.

CAPO E) CACCIA ALLA COTURNICE

La caccia alla **Coturnice** (*Alectoris graeca*) è esercitabile dal 1 ottobre al 30 novembre 2016 nei soli giorni di giovedì, sabato e domenica, esclusivamente con le seguenti prescrizioni :

- a. La caccia alla Coturnice è consentita nei soli Distretti di gestione individuati dalle Province/Regione tramite dettagliate cartografie che saranno rese disponibili sul sito istituzionale degli ATC;
- b. L'apertura per le specie di cui al Capo B punto 1 nei Distretti di gestione per la caccia alla coturnice è consentita dal 1° ottobre;
- c. Il prelievo è consentito sulla base di Piani di abbattimento che abbiano ottenuto il parere favorevole dell'ISPRA e modalità operative predisposti a cura degli ATC sotto il coordinamento tecnico delle Province ai sensi della L.R. 10/2004, art. 30, comma 7;
- d. Nella ZPE del PNALM la specie è cacciabile con le seguenti prescrizioni: la caccia può essere esercitata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca, elevabile a quattro solo se abilitati ENCI;
- e. All'atto del prelievo di ogni coturnice il cacciatore è tenuto, oltre alla registrazione dell'abbattimento, ad inviare comunicazione telefonica o SMS all'ATC competente per territorio, specificando i propri dati anagrafici, ora di abbattimento e distretto di gestione sul quale è avvenuto il prelievo.
- f. I cacciatori interessati al prelievo della coturnice e che non vi hanno partecipato nella precedente stagione venatoria 2015-2016, entro il 16 settembre 2016, sono tenuti a comunicare all'ATC in cui sono iscritti o ammessi, a mezzo di specifica scheda di "**partecipazione al prelievo di coturnice**", i propri dati anagrafici completi di recapito telefonico, su un modello di scheda predisposto congiuntamente dagli ATC e comunicato alla Provincia.
- g. Il prelievo della coturnice è consentito ai soli cacciatori che hanno frequentato i seminari formativi sulla specie organizzati dagli ATC, di concerto con la Provincia e ISPRA, che sono residenti o nativi nella Regione Abruzzo e che dopo i seminari formativi hanno provveduto alla compilazione e presentazione della scheda di partecipazione al prelievo.
- h. Gli ATC sono tenuti ad aggiornare i dati degli abbattimenti e a darne tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori che partecipano al prelievo, a mezzo pubblicazione sulla piattaforma informatica della Regione, sul sito internet dell'ATC e a mezzo SMS, per evitare lo sfioramento del tetto di prelievo previsto per ogni distretto di gestione. Gli ATC possono inoltre adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a comunicare i raggiunti limiti di prelievo.

CAPO F) AMMISSIONI – TESSERINO UNICO – PIATTAFORMA INFORMATICA

1 AMMISSIONI

Gli ATC, qualora risultino ancora posti disponibili dopo l'ammissione dei cacciatori residenti in regione e dopo il raggiungimento della percentuale dell'8% per le ammissioni dei cacciatori fuori regione, possono effettuare ulteriori ammissioni dei cacciatori fuori regione nel rispetto del numero massimo consentito in applicazione dell'indice di densità venatoria. I Comitati di Gestione degli ATC, inoltre, possono riservare un ulteriore 2% del carico venatorio per le ammissioni giornaliere a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dal comma 16-bis dell'art. 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni di cui al successivo punto III.

È fatto obbligo agli ATC l'utilizzo della piattaforma informatica indicata dalla Regione per la trasmissione dei dati di cui al DM 6 novembre 2012.

Le Province hanno l'obbligo di inserire nella piattaforma informatica, entro e non oltre il 31 marzo 2017, i nominativi dei cacciatori che hanno effettuato il versamento agli ATC.

2. TESSERINO UNICO

È fatto obbligo agli ATC predisporre un tesserino di abbattimento unico, valevole per tutto il territorio regionale.

Il tesserino deve essere consegnato dall'ATC ai cacciatori iscritti (residenti), ammessi (non residenti in Regione) ai sensi dell'art 28, comma 4 L.R. 10/2004, e da quest'ultimi deve essere riconsegnato all'ATC che ha provveduto alla consegna.

L'ATC provvede alla consegna del tesserino anche ai cacciatori residenti che hanno rinunciato all'iscrizione allo stesso e che sono stati ammessi in altri ATC.

Per i cacciatori provenienti da fuori regione, che sono stati ammessi a più ATC, il tesserino deve essere ritirato e riconsegnato in un solo ATC della Regione Abruzzo.

Le Province e gli ATC della Regione Abruzzo hanno l'obbligo di utilizzare la piattaforma informatica indicata dalla Regione per la raccolta e gestione dei dati degli abbattimenti.

Gli ATC hanno l'obbligo di inserire i dati di abbattimento nella piattaforma informatica entro e non oltre il 30 aprile 2017.

3. AMMISSIONI GIORNALIERE (ex art. 28, co. 16 bis, L.R.10/2004)

- a) Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni ivi previste.
- b) Gli interessati rivolgono istanza agli ATC, conforme al modello pubblicato sul sito caccia della Regione, a mezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. L'ATC avrà cura di comunicare, a mezzo fax, e.mail o raccomandata A/R, formale accettazione o diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, tale comunicazione di accettazione costituisce titolo legittimante l'esercizio del diritto, da esibire, all'occorrenza, agli incaricati della vigilanza.
- c) L'ATC accoglie le istanze nell'ordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro data di spedizione.
- d) Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.
- e) Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi del presente Capo deve darne comunicazione all'ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all'art. 28, comma 16, L.R. 10/04.
- f) Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:
 - ATC L'Aquila "01L"
 - ATC Avezzano "02L"
 - ATC Barisciano "03L"
 - ATC Subequano "04L"
 - ATC Sulmona "05L"
 - ATC Roveto-Carseolano "06L"
 - ATC Pescara "07L"
 - ATC Chetino-Lancianese "08L"
 - ATC Vastese "09L"
 - ATC Salinello "10L"
 - ATC Vomano "11L"
- g) L'annotazione dei capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento unico rilasciato dagli ATC.
- h) I Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Provincia di riferimento concernente l'indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 aprile 2017.

CAPO G) PRONTUARIO PERIODI DI CACCIA CALENDARIO VENATORIO 2016/2017

Specie	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO
Tortora	01-03-04 ⁽¹⁾	Dal 01 al 30				
Cornacchia grigia	01-03-04 ⁽¹⁾ dal 18				al 30	
Gazza	01-03-04 ⁽¹⁾ dal 18				al 30	
Ghiandaia	01-03-04 ⁽¹⁾ dal 18				al 30	
Merlo	dal 18			al 31		
Quaglia	dal 18			al 31		
Colombaccio		dal 01				al 9
Fagiano	dal 18		al 30	dal 01 ⁽²⁾	al 19 ⁽²⁾	
Starna		dal 01 ⁽³⁾	al 30 ⁽³⁾			
Beccaccia		dal 01			al 19	
Coturnice		dal 01 ⁽⁴⁾	al 30 ⁽⁴⁾			
Lepre comune	dal 18			al 14		
Volpe	dal 18			al 31	dal 01 al 30 ⁽⁵⁾	
Cinghiale ⁽⁶⁾	Dal 18 al 29 ⁽⁷⁾	dal 01		al 18		
Cesena Tordo bottaccio Tordo sassello		dal 01			al 19	
Alzavola Beccaccino Canapiglia Codone Fischione Folaga Frullino Gallinella d'acqua Germano reale Marzaiola Mestolone Moriglione Pavoncella Porciglione		dal 01			al 19	
Allodola		dal 01		al 31		

NOTE

(1) Per la caccia in preapertura vigono le prescrizioni indicate dal presente C.V.

(2) Prelievo consentito nei soli *Distretti di gestione* dove si realizza il monitoraggio delle popolazioni. Nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie il prelievo del Fagiano è consentito nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.

(3) La caccia alla starna è subordinato all'attuazione di interventi di gestione e ai piani di prelievo proposti dagli ATC .

(4) Prelievo è consentito esclusivamente con le prescrizioni del Capo E) Caccia alla Coturnice.

(5) dal 2 al 30 gennaio 2017, il prelievo è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita stabilite dagli ATC, sentite le Province/Regione.

(6) Prelievo in caccia di selezione al cinghiale è consentito esclusivamente secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 5/2014 e con le prescrizioni di cui al Capo B) – punto 4 del presente C.V.

(7) dal 18 al 29 settembre 2016 il cinghiale è cacciabile solo in girata.